

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 22 - numero 4639 di Mercoledì 19 febbraio 2020**

# **Medico competente: valutazione dei rischi, sopralluoghi e riunioni**

*Indicazioni sui compiti del medico competente e proposta di verbali e documenti in relazione a vari adempimenti. Focus sulla valutazione dei rischi, sui sopralluoghi, sulla riunione periodica e sul protocollo di sorveglianza sanitaria.*

Vicenza, 19 Feb ? Sono tanti i compiti e gli adempimenti dei medici competenti nelle attività di **sorveglianza sanitaria** nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle diverse indicazioni contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) e in varie altre normative relative alla trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Per fornire un po' di informazioni e presentare anche alcuni esempi di documenti utilizzabili possiamo tornare a fare riferimento ad un intervento, pubblicato sul sito dell' Ulss 8 Berica della Regione Veneto, relativo agli adempimenti e ai compiti dei **medici competenti** (MC).

L'intervento ? dal titolo "**Adempimenti del medico competente in tema di sorveglianza sanitaria in azienda (per l'attuazione dell'art. 30 D. Lgs. 81/08)**" e a cura del Dr. Roberto Bronzato (Spisal ? ex A.Ulss 6 ? Vicenza) - è stato presentato nel 2015 ad un incontro Spisal Ulss 6/Medici competenti.

Ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

- La collaborazione del medico per la valutazione dei rischi
- Il sopralluogo del medico nei luoghi di lavoro
- La riunione periodica e il protocollo di sorveglianza sanitaria

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAG02.U] ?#>

## **La collaborazione del medico per la valutazione dei rischi**

Dopo aver già presentato la parte dell'intervento relativa alla nomina del medico competente, ci soffermiamo sulla collaborazione con il servizio prevenzione e protezione aziendale in merito alla **valutazione dei rischi**.

Riguardo alla "descrizione dei compiti e dei requisiti per una prestazione di qualità" l'intervento indica che è opportuno che il medico competente (MC) partecipi ad un "incontro preliminare con le parti sociali aziendali (DdL, RSPP, RLS, ...) con eventuale verbalizzazione di quanto concordato, in particolare:

1. consegna al MC inserimento nel dossier aziendale dei documenti:

1.
  - ◆ elenco nominale dei lavoratori con mansioni e compiti svolti e indicazioni del reparto di appartenenza con relativi turni di lavoro
  - ◆ elenco delle materie prime e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo
  - ◆ schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
  - ◆ schema di lay-out aziendale
  - ◆ rapporto di valutazione rumore (d.lgs. 277/91)
  - ◆ indagini ambientali se effettuate
  - ◆ indagini sanitarie precedenti se effettuate (relazioni sanitarie annuali)
  - ◆ verbali d'ispezione con prescrizioni dell'organo di vigilanza se presenti
  - ◆ elenco dei dpi in dotazione ai lavoratori
  - ◆ materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori e informazioni su corsi addestrativi svolti in tema di igiene e sicurezza
2. consegna formale delle cartelle sanitarie e di rischio individuali con modalità che salvaguardino il segreto professionale se presente".

L'intervento ricorda poi altri aspetti, ad esempio:

2.
  - ◆ "presenza di un dossier aziendale contenente la documentazione raccolta, archiviata e periodicamente aggiornata";
  - ◆ "obbligo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto: 'il datore di lavoro richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva'";
  - ◆ "firma del DVR, unitamente alle figure previste (DdL, RLS, RSPP), quale adempimento formale all'obbligo di collaborazione nella valutazione dei rischi".

## Il sopralluogo del medico nei luoghi di lavoro

Si ricorda poi che nella collaborazione con il SPP aziendale e anche come contributo per la valutazione dei rischi sono importanti i **sopralluoghi nei luoghi di lavoro**:

3.
  - ◆ "il medico competente, visita tutti i reparti e gli ambienti di lavoro dell'azienda.
  - ◆ la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente è annuale ovvero diversa in base a specifiche criticità, in presenza di una valutazione congiunta del DdL, del RSPP, del MC e del RLS.
  - ◆ il MC produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva".

Riprendiamo dal documento una proposta di «**verbale di sopralluogo**» nei luoghi di lavoro.

## VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(art. 25, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/08)

Io sottoscritto Dr. ....  
Medico Competente della ditta .....

### ATTESTO

di aver effettuato il Sopralluogo di cui all'art. 25, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/08,  
ai seguenti ambienti di lavoro della ditta citata

1. ....
2. ....
3. ....

nelle date: .....

in presenza in assenza del RSPP aziendale sig. ....

in presenza in assenza del RLS/RLST sig. ....

e in presenza di ..... in qualità di .....

e in presenza di ..... in qualità di .....

Gruppi omogenei di lavoratori evidenziati:

1. ....
2. ....
- n. ....

### RILEVO E PROPONGO QUANTO SEGUE:

.....

Il prossimo sopralluogo degli ambienti di lavoro è programmato per il .....

Data ..... Firma e timbro del MC .....

Presentiamo brevemente poi lo schema di una relazione relativa al sopralluogo che non è presente nell'intervento del Dr. Bronzato, ma sul sito "[Prevention & Research](#)" ed è a cura di Tomei Francesco, Roberto Massimi, Benedetta Pimpinella, Teodorico Casati, Roberto Giubilati, Angela Sancini.

Questi alcuni contenuti dello "**Schema Relazione Sopralluogo del Medico competente**":

- Data e luogo oggetto del sopralluogo e segnalare se effettuato congiuntamente con RSPP (descrizione).
- Verificare se è presente il DVR e prenderne visione e/o eventuale aggiornamento collaborando con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa del dipendente (descrizione).
- Richiedere le planimetrie del luogo visitato (descrizione).
- Indicare la peculiarità degli ambienti visitati: es. n. dipendenti, n. uomini e n. donne, n. dirigenti e n. preposti, n. utenti, n. disabili, n. lavoratori autonomi e volontari, ecc. (descrizione).
- Riportare eventuali osservazioni del lavoratore (descrizione).
- Descrivere in modo analitico i rischi valutati (es. Vdt, MMC, rischio biologico, rischio chimico, rumore, vibrazioni, rischio cancerogeno, stress lavoro correlato, etc.) con equivalente metodologia utilizzata e relativo calcolo (descrizione).
- Acquisire le schede di sicurezza con le relative frasi di rischio (descrizione).

- Indicare e richiedere eventuali indagini e misurazioni ambientali (descrizione).
  - Indicare, se necessario, per il ricambio dell'aria, eventuali impianti, macchine e/o attrezzature presenti, possibili sostanze utilizzate, eventuali tipologie di aspirazione, cicli di lavoro, aspetti ergonomici (descrizione).
  - valutare l'adeguatezza delle postazioni VDT e l'ergonomia delle postazioni in genere, l'adeguatezza dell'utilizzo delle macchine fotocopiatici, del microclima, dell'illuminazione, degli impianti di condizionamento, sul rischio chimico negli ambienti confinati e sulla presenza di amianto negli edifici (descrizione).
  - Verificare o segnalare i Presidi di I° Soccorso (descrizione).
  - Verificare la nomina degli addetti al Primo Soccorso e i relativi presidi (descrizione).
  - Acquisire i dati del registro infortuni sul lavoro (descrizione).
- Verificare se vi è un'adeguata e periodica attività di informazione e formazione dei dipendenti sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (descrizione).

## La riunione periodica e il protocollo di sorveglianza sanitaria

Torniamo all'intervento del Dr. Roberto Bronzato che si sofferma sulla partecipazione del medico competente alla **riunione periodica** del SPP aziendale come collaborazione e contributo nella valutazione dei rischi.

Il medico competente:

4. ◆ "collabora alla verifica e all'aggiornamento:
  - del DVR
  - dell'idoneità dei DPI rispetto alla soggettività dei lavoratori
  - dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
5. ◆ fornisce informazioni collettive e anonime dei risultati della sorveglianza sanitaria in precedenza attuata in azienda, con le indicazioni sul significato di tali risultati".

L'intervento ricorda l'importanza di relazioni scritte di verbalizzazione degli incontri periodici e presenta una proposta di «verbale» di **riunione periodica** per la prevenzione e protezione dai rischi.

Riportiamo, infine, qualche indicazione sul **protocollo di sorveglianza sanitaria**.

Infatti il medico competente predispose "un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio definiti nelle fasi precedenti e controlla che:

1. comprenda esami mirati e necessari a:
  1. ◆ definire effetti precoci di alterazione o danno
  - ◆ definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione
  - ◆ constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati
  - ◆ riconoscere eventuali tecnopatie
  - ◆ privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile predittivi
2. correli bene con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dai SPISAL o descritti in letteratura
3. rispetti i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, D. Lgs. 81/08, ...).

Anche in questo caso è presentata una **proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria**.

Concludiamo segnalando che l'intervento, che riporta ulteriori dettagli sui temi affrontati e che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche su altri argomenti:


- nomina del medico competente
- cartella sanitaria di rischio
- comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione.

RTM

*Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:*

" [Adempimenti del medico competente in tema di sorveglianza sanitaria in azienda \(per l'attuazione dell'art. 30 D. Lgs. 81/08\)](#)", a cura del Dr. Roberto Bronzato (Spisal ? ex A.Ulss 6 ? Vicenza), incontro Spisal/Medici competenti del 18 novembre 2015 (formato PDF, 906 kB).

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)